

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1996

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti igienico-sanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/578/CE)

(GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 49)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Decisione 2001/596/CE della Commissione dell'8 gennaio 2001	L 209	33	2.8.2001

▼B**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 1996****relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti igienico-sanitari****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(96/578/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti l'esistenza di un sistema di controllo della produzione in fabbrica, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei diversi criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4 debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che pertanto è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che pertanto occorre precisare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/106/CEE corrisponde ai sistemi della prima possibilità senza sorveglianza permanente, e della seconda e terza possibilità definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi dell'allegato III, punto 2, i), e alla prima possibilità, con sorveglianza permanente di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che, le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base ad una procedura secondo la quale il fabbricante dispone sotto la sua unica responsabilità di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle pertinenti specificazioni tecniche.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

▼B

Articolo 2

La conformità dei prodotti e gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base ad una procedura secondo la quale, in aggiunta ad un sistema di controllo della produzione in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ B

ALLEGATO I

PRODOTTI IGIENICO-SANITARI

Lavandini, lavabi per uso privato e collettivo; vasche da bagno; piatti doccia; bidet; orinatori; vasi di w.c.; latrine a terra, chimiche e biologiche; gabinetti di macerazione; gabinetti alla turca; serbatoi dello sciaquone; vasche idromassaggio; pareti o cabine da doccia e da vasca.

▼ M1

Gabinetti pubblici modulari e kit di gabinetti prefabbricati diversi da quelli specificati nell'allegato II.

▼ **B**

ALLEGATO II

PRODOTTI IGIENICO-SANITARI

▼ **M1**

Gabinetti pubblici modulari e kit di gabinetti prefabbricati la cui finitura comporta materiali delle classi di reazione al fuoco A1 ⁽¹⁾, A2 ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾, C ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico)



ALLEGATO III

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI IGIENICO-SANITARI (1/1)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al Comitato europeo di normalizzazione / Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CEN/Cenelec) di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotto	Uso previsto	Livello(i) o classe(i) Reazione al fuoco ⁽¹⁾	Sistema di attestato di conformità
Lavandini, lavabi per uso privato e collettivo; vasche da bagno; piatti doccia; bidet, orinatoi; vassi di w.c.; latrine a terra, chimiche e biologiche; gabinetti di macerazione; gabinetti alla turca; serbatoi dello sciaquone; vasche idromassaggio; pareti o cabine da doccia e da vasca.	Igiene personale	—	4 ⁽⁴⁾
Gabinetti pubblici modulari e kit di gabinetti prefabbricati	Igiene personale	► M1 A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ ◀	1 ⁽⁵⁾
		► M1 A1 ⁽³⁾ , A2 ⁽³⁾ , B ⁽³⁾ , C ⁽³⁾ , D, E ◀	3 ⁽⁶⁾
		► M1 (A1 — E) ⁽⁷⁾ , F ◀	4 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Per la reazione al fuoco, cfr. ► **M1** decisione 2000/147/CE della Commissione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14) ◀.

⁽²⁾ ► **M1** Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico) ◀.

⁽³⁾ ► **M1** Prodotti/materiali non inclusi nella nota ⁽²⁾ ◀.

⁽⁵⁾ Sistema 1: cfr. direttiva 89/106/CEE allegato III, punto 2 i), senza prova di controllo di campioni.

⁽⁶⁾ Sistema 3: cfr. direttiva 89/106/CEE allegato III, punto 2 ii), seconda possibilità.

⁽⁴⁾ Sistema 4: cfr. direttiva 89/106/CEE allegato III, punto 2 ii), terza possibilità.

► **M1** ⁽⁷⁾ Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione). ◀

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non è necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.